



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 1 5° SETTORE - SERVIZI LEGALE - AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 49

OGGETTO: *Dipendente a tempo indeterminato matricola n. 1402 - Presa d'atto periodo congedo parentale (ex astensione facoltativa - art. 32 del D.Lgs. 151/2001) - (n. 7 giorni: dal 23.12.2024 al 24.12.2024 e dal 30.12.2024 al 03.01.2025)*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- Vista la nota Prot. n. 50803 del 17.12.2024 con la quale la dipendente di ruolo sig.ra G.E. – matricola 1402 – Funzionario Educatrice Asilo Nido - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - Area Dirigenziale 1 - Settore 1° “*Servizi Informativi - Sociali - Assistenziali - Scuola*” – “*Servizio all'infanzia*” ha comunicato di voler usufruire di 7 giorni, dal 23.12.2024 al 24.12.2024 e dal 30.12.2024 al 03.01.2025 di congedo parentale per la figlia B.L. nata il 03.02.2024;
- Appurato che la dipendente, ad oggi, ha usufruito di n. 23 giorni totali di congedo parentale – ex astensione facoltativa - retribuita all'80%, come dipendente settore privato periodo precedente per la figlia B.L. così come risulta dalla documentazione agli atti;
- Visto l'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, il quale prevede che nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- Visto l'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, il quale prevede che, fino al sesto anno del bambino, nei periodi di congedo parentale spetta il 30% del trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, escluse la tredicesima mensilità e le ferie;
- Rilevato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, che prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono applicabili per i periodi fruiti a decorrere dal 25/06/2015, per il combinato disposto di cui agli artt. 26 del medesimo decreto e 43, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015;
- Visto il DLgs 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022; che, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, al fine di armonizzare l'attività lavorativa e la vita privata dei genitori, in un'ottica di parità di genere e di equa ripartizione dei carichi famigliari, ha in-

trodotto importanti novità normative in materia di congedo parentale per i genitori. Tali novità riguardano in particolar modo la durata complessiva del diritto che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell'astensione indennizzata, sia con riguardo all'età del bambino per il quale viene fruito il congedo. Intervenendo sul DLgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il DLgs. 30 giugno 2022, n. 105, dispone l'aumento da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, da 6 a 12 anni dell'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30%. Nello specifico, l'art. 2, c. 1, lett. i) del DLgs. 30 giugno 2022, n. 105 dispone che siano indennizzati al 30% i seguenti periodi: 3 mesi per uno dei genitori (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (quindi non più fino al sesto anno), 3 mesi per l'altro genitore (sempre non trasferibili) fino al dodicesimo anno di vita del bambino, ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (i mesi di congedo indennizzato totali tra i due genitori sono quindi aumentati di tre mesi e passano dai 6 mesi previsti dalla precedente normativa agli attuali 9 mesi). Restano invece invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti all'art. 32 del T.U. ossia: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita pertanto dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, degli 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11) continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30%;

- Vista la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026;
- Vista la Legge n. 207 del 30.12.2024 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027;
- Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 07.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale, relativo all'Area 1 del vigente Organigramma comunale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dall'11.12.2023 con scadenza il 31.07.2027 e del contestuale incarico di Responsabile del Settore 5° - "Servizi Legale – Amministrativi" a norma dell'art. 6, comma 8, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 11.12.2023 e sino a diverso provvedimento;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il DLgs n. 80/2015 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i
- il D.Lgs n. 105 del 30.06.2022

DETERMINA

- di prendere atto che la dipendente di ruolo sig.ra G.E. – matricola 1402 – Funzionario Educatrice Asilo Nido - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - Area Dirigenziale 1 - Settore 1° "Servizi Informativi - Sociali - Assistenziali - Scuola" – "Servizio all'infanzia" ha usufruito di n. 7 giorni, dal 23.12.2024 al 24.12.2024 e dal 30.12.2024 al 03.01.2025 di congedo parentale per la figlia B.L. nata il 03.02.2024;

1. di dare altresì atto che, ai sensi della normativa vigente sopra citata, per il periodo richiesto spetta il 100% del trattamento retributivo, e che tale periodo sarà computato nell'anzianità di servizio, non comporterà riduzione delle ferie, dei riposi e della tredicesima mensilità ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Savigliano, li 20 marzo 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)